

COMUNE DI BISACQUINO

Provincia Regionale di Palermo

TE

N. 153 /2015 Registro deliberazioni G.M.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Ricorso al TAR Sicilia – Palermo proposto dalla Ditta ARLI S.r.l. contro il Comune di Bisacchino. Conferimento incarico legale.

L'anno duemilaquindici il giorno OTTO del mese di Luglio alle ore 11.30 nella Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

DI GIORGIO TOMMASO FRANCESCO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	A
TORTOMASI MATTEO	VICE SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	A
MIGLIORE ALESSANDRO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	A
ROTOLO PIETRO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	A
RIGGIO LIZIANA	ASSESSORE	P	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Gaudiano

Il Sindaco/Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.====

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione del Sindaco, trascritta sul retro del presente verbale;
- **CONSIDERATO** che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- **TENUTO CONTO** che la spesa occorrente non è suscettibile di pagamento frazionato ed è, inoltre, necessaria per evitare danni gravi che l'Ente ne potrebbe ricevere;
- **VERIFICATO** la sussistenza dei pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 142/90, come recepita in Sicilia dalle Leggi regionali 48/91, 23/98 e 30/2000;
- **VISTO** l'O.R.E.E.LL. approvato con L.R. n° 16/63 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (TUEL);
- Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10 del 30 Aprile 1991, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI RESISTERE** nel giudizio incoato innanzi al TAR Sicilia - Palermo dall'impresa Arli S.r.l. con sede in Grotte contro il Comune di Bisacchino;
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune e a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento del mandato;
4. **DI CONFERIRE** incarico legale, per la rappresentanza e la difesa degli interessi del Comune, all'Avv. Giuseppe Ribaudò con studio in Palermo - Via Mariano Stabile n. 241-, legale di fiducia di questo Comune;
5. **DI DARE ATTO** che l'incarico in questione viene conferito al legale sopra indicato stante che lo stesso professionista ha già reso un parere legale sulla questione di cui trattasi e, pertanto, è già profondo conoscitore della materia del contendere;
6. **DI DARE ATTO** che, per le ragioni indicate nella proposta di deliberazione, il compenso da corrispondere per l'incarico, pari ad Euro 14.716,69 omnia, trova copertura finanziaria nel Bilancio pluriennale 2015/2017;
7. **DI DARE ATTO** che, per l'incarico di cui trattasi, il legale sottoscriverà il disciplinare di incarico per prestazioni professionali di assistenza e patrocinio legale il cui schema è stato approvato con deliberazione G.M. n. 107 in data 02.07.2013;
8. **DI ASSEGNARE** la suddetta somma di Euro 14.716,69 al Capo Area Contenzioso per i successivi provvedimenti di competenza;
9. **DI DICHLARARE** il presente atto, con separata autonoma votazione unanime e palese, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991 s.m.i. stante l'urgenza di costituirsi nel giudizio de quo.

COMUNE DI BISACQUINO

(PROVINCIA DI PALERMO)

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Ricorso al TAR Sicilia – Palermo proposto dalla Ditta ARTI S.r.l. contro il Comune di Bisacchino. Conferimento incarico legale.

IL SINDACO

Sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

• **PREMESSO** che:

- Con verbale n. 11 del 06.03.2015 si è proceduto all'individuazione, quale aggiudicatario provvisorio dei lavori di "Recupero e ristrutturazione di un edificio destinato ad aggregazione sociale (Centro Socio Ricreativo per Disabili) e relativa area di pertinenza", l'Impresa Arli S.r.l. con sede in Grotte Via Calabria n. 4;
- Con nota Prot. n. 4671 del 14.04.2015 il Direttore di questo Ufficio Tecnico Comunale richiedeva alla predetta Impresa di trasmettere, entro il termine di cinque giorni dalla notifica, apposita dichiarazione con la quale si accettava, in maniera incondizionata, la rimodulazione del cronoprogramma dei lavori in mesi 7. Nella stessa nota veniva, inoltre, rappresentato che, trascorso infruttuosamente detto termine, o comunque la non esplicita accettazione di quanto richiesto, si determinerebbe, da parte della stazione appaltante, "l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale n. 11 del 06.03.2015, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria e di individuare un nuovo operatore economico al fine di rispettare le prescrizioni del decreto di finanziamento";
- La G.M. con deliberazione n. 64 del 20.04.2015, ha conferito incarico legale all'Avv. Giuseppe Ribando per rendere un parere pro-veritate come testualmente di seguito riportato:

Avvocato Ribando Giuseppe
e-mail studiolegaleribando@libero.it

OGGETTO: Richiesta parere in riferimento alla procedura di affidamento dei lavori di "Recupero e ristrutturazione di un edificio destinato ad aggregazione sociale (Centro Socio Ricreativo per Disabili) e relativa area di pertinenza" - CUP D99D14000020006 - CIG 5837448E77.

PREMESSO

- Che con la determina dirigenziale n. 491 del 30.06.2014 disposta la determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006 per l'affidamento dei Lavori di "Recupero e ristrutturazione di un edificio destinato ad aggregazione sociale (Centro Socio Ricreativo per Disabili) e relativa area di pertinenza" - CUP D99D14000020006 CIG 5837448E77;

ATTESO:

- che il bando di gara è stato pubblicato come per legge:
all'albo pretorio del comune di Bisacchino dal 14.07.2014 al 07.08.2014 giusta attestazione del messo comunale del 08.08.2014;
sul sito web ufficiale del comune www.comune.bisacchino.pa.it;
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - codice 104881B;
sul portale dell'AVCP in data 14.07.2014
e per estratto:

sulla G.U.R.S. n. 28 del 04.07.2014;

su n. 2 quotidiani, "La Repubblica" edizione nazionale il giorno 14/07/2014 e la "Repubblica edizione Palermo" il giorno 15/07/2014;

- che con verbale n. 1 del 08.08.2014 sono iniziate le procedure di gara e si sono concluse il 12/09/2014 giusto verbale di gara n. 10;

- che con verbale n. 10 del 12.09.2014 si è proceduto ad individuare l'aggiudicatario provvisorio dei lavori all'impresa che ha offerto il ribasso che si approssima per difetto alla soglia di anomalia, e in particolare all'impresa Edilcentro di Simone Marchetta con sede in via Auditorium, 22 Pace del Mela 98042 (Me), P.I. 01943600831, che ha offerto il ribasso percentuale del 34,5938%, da cui risulta un importo dell'affidamento al netto del ribasso d'asta pari ad € 489.918,97, oltre € 59.841,87 per oneri della sicurezza, oltre € 228.075,29 per oneri relativi a costi del personale, per complessivi € 777.836,13 oltre € 171.123,95 per iva al 22%, indi per un totale onnicomprensivo dell'appalto di € 948.960,08.

- Che con il suddetto verbale n. 10/2014 la commissione individua, altresì, l'impresa Burgio Vito con sede in Canicattì (AG) via Togliatti s.n., P.I. 01338340845, quale secondo classificato.

- Che in data 23.09.2014 prot. 14386 perveniva apposita istanza dalla ditta 2G Costruzione srl di Messina con sede in Via N. Scotto Palazzo "Ossidiana" finalizzata ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Codice dei Contratti a sanare i motivi di esclusione di cui al verbale n. 9 del 11.09.2014, allegando alla stessa, nuova polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 75 del codice di € 10.370,00 dell'Istituto Groupama assicurazioni, polizza G949/00A0453760 del 18.09.2014;

- che in data 26.09.2014, prot. 14673 perveniva istanza di riesame a firma dell'Avv. Francesco Buscaglia del foro di Agrigento per conto della Ditta Arli, srl di Grotte, con la quale si chiedeva di riformulare il calcolo della soglia di anomalia escludendo le operazioni di arrotondamento effettuate dalla commissione nel calcolo della stessa nel corso del verbale n. 10 del 12.09.2014;

- che con provvedimento dirigenziale n. 252, del 14.10.2014, il RUP ha disposto la sospensione della validità di aggiudicazione provvisoria del verbale di gara n. 10 del 12/09/2014 relativo ai lavori di "Recupero e ristrutturazione di un edificio destinato ad aggregazione sociale (Centro Socio Ricreativo per Disabili) e relativa area di pertinenza" - CUP D99D14000020006 - CIG 5837448L77;

- che con avviso del 02.03.2015 il RUP ha disposto la riapertura di gara per il giorno 06.03.2015, affisso all'albo pretorio e sul portale del comune di Bisacchino;

- che con nota prot. 2695 del 03.03.2015 sono state inviate, individualmente, gli operatori economici di cui in appresso:

- Impresa Edilcentro di Simone Marchetta di Pace del Mela

- Impresa Burgio Vito, di Canicattì ;

- Impresa Arli srl di Grotte;

- Impresa 2G Costruzioni srl di Messina;

- che con verbale n° 11 del 06/03/2015 si è proceduto all'individuazione quale aggiudicatario provvisorio l'impresa che ha offerto il ribasso che si approssima per difetto alla soglia di anomalia, individuandolo nell'impresa Arli srl con sede in Grotte con Via Calabria, 4, P.I. 01712220845, che ha offerto il ribasso percentuale del 34,5947%, da cui risulta un importo dell'affidamento al netto del ribasso d'asta pari ad € 489.912,23, oltre € 59.841,87 per oneri della sicurezza, oltre € 228.075,29 per oneri relativi a costi del personale, per complessivi € 777.829,39 oltre € 171.122,47 per iva al 22%, indi per un totale onnicomprensivo dell'appalto di € 948.951,86.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO

in considerazione:

- che il crono programma dei lavori di progetto approvato, come riportato nel bando di gara, prevedeva una durata dei lavori pari a mesi 14,5;

- che nell'ambito del decreto di finanziamento e nel successivo protocollo d'intesa firmato tra il comune di Bisacchino e l'Assessorato ai L.P.P nel mese di dicembre 2014, si confermava quale data ultima di rendicontazione delle opere di cui in oggetto il 31/12/2015, trattandosi di fondi riconducibili al PO FFSI 2007/2013;

- che ad oggi, considerando la scadenza del 31/12/2015 quale data ultima per la rendicontazione del finanziamento e del crono programma delle attività, risulta indispensabile la riquantificazione dei tempi di esecuzione dell'appalto;

- della riunione intercorsa in data 24/03/2015 tra lo scrivente ufficio, codesta rispettabile Ditta, la D.I. e

- coordinatore della sicurezza, nella quale si è proceduto ad un sopralluogo nel sito dei lavori ed alla valutazione della possibilità della riduzione dei tempi di lavorazione dell'appalto;
- della successiva riunione intercorsa, in data 14/04/2015, tra lo scrivente e codesta ditta appaltatrice, sempre avente ad oggetto la possibilità di rinegoziare i tempi di esecuzione dell'appalto al fine di renderli compatibili con la data ultima di rendicontazione del finanziamento (31/12/2015);
 - che il rispetto della data di ultimazione e rendicontazione dei lavori è da considerarsi quale condizione imprescindibile per la copertura finanziaria dei lavori da eseguire ad opera dell'Ente Finanziatore (Assessorato Regionale LL.PP.);
 - che l'eventuale revoca del finanziamento, ad opera dell'ente finanziatore per il non rispetto dei tempi di rendicontazione al 31/12/2015, con contestuale esecuzione degli stessi, comporterebbe un sicuro danno per la Stazione Appaltante, consistente nella mancata realizzazione e perseguimento di un interesse pubblico oltre che un'azione risarcitoria in danno all'appaltatore;
 - che ormai un consolidato indirizzo giurisprudenziale determina che negli appalti pubblici, anche dopo essere intervenuta l'aggiudicazione definitiva, non è precluso all'amministrazione appaltante revocare l'aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto; e che lo stesso individua nella mancanza di risorse economiche sufficienti ad eseguire l'appalto (revoca del finanziamento) quell'interesse pubblico che giustifica il provvedimento di revoca;
 - che il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed il principio generale di contabilità pubblica risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria;
 - che risulta di prioritaria importanza per la stazione appaltante l'esecuzione dei lavori di che trattasi rispettando i tempi dettati dall'ente finanziatore al fine di dare idonea copertura finanziaria all'appalto per il tramite dei fondi comunitari;
 - che un nuovo crono programma dei lavori, compatibile con le prescrizioni del decreto di finanziamento, dovrebbe prevedere una nuova durata dell'appalto da iniziali mesi 14,5 a sette;

SI CHIEDE

un parere in riferimento al seguente quesito:

1. la mancata accettazione da parte dell'appaltatore del nuovo crono programma dei lavori ridotto a mesi sette, che di conseguenza comporterebbe il mancato rispetto delle prescrizioni del decreto di finanziamento con conseguente revoca dello stesso, è motivo sufficiente per la revoca dei lavori all'aggiudicatario e conseguentemente allo scorrimento della graduatoria di gara?
2. in caso affermativo, detta procedura di revoca dell'aggiudicazione deve essere fatta a seguito dell'aggiudicazione definitiva o si può scorrere la graduatoria di gara anche in regime di aggiudicazione provvisoria?

Sicuro di un sollecito riscontro si pongono distinti saluti.

IL D.U.T.C.

F.to: Gioia Ing. Salvatore Paolo

- **Che l'Avv. Ribaudò, nel rendere il parere richiesto, così si è espresso:**

" Sulla scorta di quanto sopra esposto, e alla luce delle deduzioni ampiamente riportate, è ragionevole concludere nel modo seguente:

1. *Per quanto concerne il quesito n. 1 della richiesta di parere, a parere dello scrivente, la mancata modifica del crono programma da parte della ditta al fine di non pregiudicare il finanziamento dell'opera, e quindi la sua copertura finanziaria, è motivo di diniego di aggiudicazione e/o revoca dell'aggiudicazione provvisoria legato come è agli aspetti finanziari dell'intervento, e dal riguardo giova richiamare quanto suddetto alle pag. 13-14-15-16.*
2. *Per quanto concerne il quesito n. 2 giova rilevare che, l'atto di diniego di aggiudicazione e/o revoca dell'aggiudicazione provvisoria, deve essere propedeutica alla successiva fase adottata dalla stazione appaltante. Infatti giova rilevare che, dopo la pronuncia del diniego e/o dell'aggiudicazione provvisoria spetta alla stazione appaltante determinarsi nel senso*

di riaprire la gara utilizzando gli atti validamente adottati, e quindi rivolgersi al secondo aggiudicatario oppure indire una nuova gara. Pur tuttavia, è di tutta evidenza che la tutela dell'interesse pubblico finalizzato alla necessità di non perdere il finanziamento dell'opera, e quindi l'esecuzione dell'appalto, necessita l'utilizzo degli atti di gara validamente adottati, nell'ambito medesimo della procedura di gara."

- **Che** la Giunta Municipale, con deliberazione n. 76 in data 28.04.2015, nel prendere atto dello stato di attuazione delle procedure di appalto per i lavori di cui trattasi, ha ritenuto la realizzazione di detti lavori di prioritaria importanza per l'amministrazione comunale di Bisacchino ed ha, pertanto, demandato all'Ufficio Tecnico Comunale di avviare tutte le azioni atte all'immediata individuazione di un operatore economico tale da realizzare i lavori in questione nei tempi e nei modi previsti dal decreto di finanziamento, al fine di permettere all'ente di sfruttare il finanziamento ottenuto dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti;
- **Che**, come logica conseguenza di quanto deliberato dalla G.M., il Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale, con propria determinazione n. 88 del 30.04.2015, ha approvato il verbale di gara n. 11 del 06.03.2015 ed ha, pertanto:
 1. Revocato l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in questione alla Ditta Arli S.r.l. con sede in Grotte;
 2. Proceduto allo scorrimento della graduatoria di cui al verbale di gara n. 11 del 06.03.2015;
 3. Affidato l'appalto per la realizzazione dei lavori di cui trattasi alla Ditta Edilcentro di Simone Marchetta con sede in Pace del Mela.
- **Che**, con nota Prot. n. 5978 in data 08.05.2015, il Direttore di questo U.T.C. comunicava alla Ditta Arli S.r.l. di Grotte di avere disposto la revoca dell'aggiudicazione provvisoria in favore della Arli S.r.l. determinando, nel contempo, l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Edilcentro di Simone Marchetta con sede a Pace del Mela,
- **PRESO ATTO** che l'Impresa Arli S.r.l. di Grotte, in data 11.06.2015, ha notificato al Comune di Bisacchino un ricorso al TAR Sicilia – Palermo per l'annullamento:
 - a) Della nota Prot. n. 5978 dell'8.5.2015 a firma del Direttore di questo U.T.C.;
 - b) Della determinazione dirigenziale n. 88 del 30.04.2015 a firma del Direttore di questo U.T.C.;
 - c) Della deliberazione G.M. Bisacchino n. 76 del 28.04.2015;
 - d) Della nota Prot. n. 4671 del 14.04.2015 a firma del Direttore di questo U.T.C.;
- **PRESO ATTO**, altresì, che il Capo Area Affari Legali di questo Ente, con nota Prot. n. 8094 in data 16.06.2015, ha richiesto al Direttore dell'U.T.C., al Sindaco, all'Assessore per gli Affari Legali ed al Segretario Comunale di conoscere le loro determinazioni in ordine all'ipotesi di resistenza in giudizio avverso il predetto ricorso;
- **RILEVATO** che il Direttore dell'U.T.C., con nota Prot. n. 8113 del 17.06.2015, ha richiesto l'attivazione immediata di tutte le procedure atte alla nomina di un difensore di parte al fine di resistere nel giudizio incoato davanti al TAR dall'Impresa Arli S.r.l.;
- **DATO ATTO** che l'Ente è sprovvisto di avvocatura Comunale e che, pertanto, è necessario conferire incarico ad un legale di fiducia del Comune per resistere nel giudizio de quo e per rappresentare e difendere le ragioni dell'Ente;
- **CONSIDERATO** che, con nota Prot. n. 9020 del 02.07.2015, il Sindaco ha comunicato al Capo Area Affari Legali dell'Ente la decisione dell'Amministrazione Comunale di conferire incarico legale all'Avv. Giuseppe Ribando, di fiducia di questa amministrazione, stante che lo stesso professionista ha già reso un parere legale in merito e, pertanto, è già profondo conoscitore di fatti ed atti oggetto della controversia;
- **RIBADITA**, per tutte le motivazioni sopra esposte, l'opportunità e l'urgenza di resistere in giudizio avverso il ricorso proposto innanzi al TAR dall'Impresa Arli S.r.l.;
- **RITENUTO**, pertanto, di dover autorizzare il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente avvalendosi della rappresentanza e difesa giudiziale dell'Avv. Giuseppe Ribando con studio in Palermo Via Mariano Stabile n. 241, quale legale di fiducia dell'Ente;

- **PRESO ATTO** che l'Avv. Ribaudò ha trasmesso la parcella professionale ammontante a complessivi Euro 14.716,69 omnia;
 - **RILEVATO** che l'Avv. Ribaudò, al fine di prevedere un opportuno crono-programma di spesa, ha verbalmente comunicato che la presente controversia incoata innanzi al TAR potrà concludersi non prima del 2016;
 - **RICHIAMATA** la sentenza n. 2730/2012 del Consiglio di Stato nella quale viene sostanzialmente affermato che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali;
 - **RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 267/2000, e in particolare l'art. 163, il quale stabilisce che *" Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi"*;
 - **CONSIDERATO** che il titolo di spesa previsionale di cui sopra rientra tra le ipotesi di spesa non suscettibili di pagamento frazionato, attesa l'urgenza e l'indifferibilità della costituzione in giudizio dell'Ente;
 - **VISTO** l'art. 12 del *"Regolamento per le procedure del contenzioso legale e per il conferimento di incarichi legali"*, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 50 in data 29.11.2012, ai sensi del quale la Giunta Comunale ha la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'apposito elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente;
- VISTO**, altresì, l'art. 13 del regolamento sopra citato ai sensi del quale: *" Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli di sorta"*.
- **RICHIAMATA** la deliberazione G.M. n. 107 del 02.07.2013 con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare di incarico per prestazioni professionali di assistenza e patrocinio legale;
 - **VERIFICATA** la competenza della Giunta Municipale ai sensi della vigente normativa nonché del *"Regolamento per le procedure del contenzioso legale e per il conferimento di incarichi legali"*;
 - **VISTO** il decreto legislativo 267/2000 s.m.i.;
 - **VISTO** lo statuto comunale;
 - **tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;**

PROPONE di DELIBERARE

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10 del 30 Aprile 1991, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI RESISTERE** nel giudizio incoato innanzi al TAR Sicilia – Palermo dall'Impresa Arfi S.r.l. con sede in Grotte;
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente e a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento del mandato;
4. **DI CONFERIRE** incarico legale all' Avv. Giuseppe Ribaudò con studio in Palermo, Via Mariano Stabile n. 241 ;

5. **DI DARE ATTO** che l'incarico legale in questione viene conferito al legale sopra indicato stante che lo stesso professionista ha già reso un parere legale sulla questione di cui trattasi e, pertanto, è già profondo conoscitore della materia del contendere;
6. **DI DARE ATTO** che, per le ragioni indicate nella proposta di deliberazione, il compenso da corrispondere per l'incarico, pari ad Euro 14.716,69 omnia, trova copertura finanziaria nel Bilancio pluriennale 2015/2017;
7. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui sopra rientra tra le ipotesi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato;
8. **DI DARE ATTO** che, per l'incarico di cui trattasi, il legale sottoscriverà il disciplinare di incarico per prestazioni professionali di assistenza e patrocinio legale il cui schema è stato approvato con deliberazione G.M. n. 107 in data 02.07.2013;
9. **DI ASSEGNARE** la suddetta somma di Euro 14.716,69 al Capo Area Contenzioso per i successivi provvedimenti di competenza;
10. **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata autonoma votazione unanime e palese, urgente ed Immediatamente Esecuibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991 s.m.i. stante l'urgenza di costituirsi in giudizio;



IL SINDACO

Prof. Tommaso Francesco Di Giorgio

Tommaso Francesco Di Giorgio



PARERI espressi sulla proposta di deliberazione G.M. avente per oggetto:

Ricorso al TAR Sicilia – Palermo proposto dalla Ditta ARLI S.r.l. contro il Comune di Bisacchino.
Conferimento incarico legale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1, 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 ed art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì, 02 Luglio 2015



IL CAPO AREA AFFARI LEGALI

Lucio Contino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.


Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1, 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 ed art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, d. Lgs. 267/2000):

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Esercizio 2015 - Intervento *Verificati allo stato* Imp. N. _____ per Euro _____ ;
Esercizio ____ - Intervento _____ Imp. N. _____ per Euro _____ ;
Esercizio ____ - Intervento _____ - Imp. N. _____ per Euro _____ ;

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Bisacchino li 06.7.15



IL CAPO AREA SERVIZI CONTABILI

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 15-07-15 per rimanervi 15 giorni consecutivi (articolo 11 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____
Il Messo Comunale _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vincenza Gaudiano

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2015

- Decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 08/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vincenza Gaudiano

Il sottoscritto Capo Area Segreteria AA.GG. attesta che la presente deliberazione, istruita dal Sig. _____ nella qualità di responsabile del procedimento corredata dai prescritti pareri di legge, è stata trasmessa divenuta esecutiva in copia conforme all'originale ai seguenti Uffici con nota prot. n. _____ del _____ per gli adempimenti di competenza:

- AREA FINANZIARIA
- AREA CONTRATTI
- AREA TECNICA
- AREA POLIZIA MUNICIPALE
- AREA TURISMO E ISTRUZIONE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL CAPO AREA SEGRETERIA AA.GG.